

Ufficio
Scolastico
Regionale
per l'Abruzzo



La Valutazione nel I ciclo d'istruzione
D. Lvo 62/17, D.D Miur 741/742

Pescara 14 novembre 2017

Approfondimenti a cura di Maria Cristina De Nicola

Oggetto e modalità della valutazione

Oggetto:

processo formativo
risultati di apprendimento

Modalità:

Votazioni in decimi
Giudizio descrittivo

A chi Compete?

(Art. 2 c.3. D. Lvo 62/17)

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni (es. strumento musicale), i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

Non vi partecipano i docenti del potenziato e dell'ampliamento dell'OF che forniscono solo elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti.

Cosa e come si valuta?

- Tutte le discipline (D. Miur 254/12) con voto numerico
- Cittadinanza e costituzione all'interno del voto dell'area storico-geografica (L. 169/08, art. 1)
- Comportamento con giudizio sintetico (art. 2) [per tutto il I ciclo](abrogata non ammissione con voto inferiore a 6, ma confermata n. a. in caso di esclusione da scrutinio finale)
- Religione cattolica o attività alternative con giudizio sintetico

Comportamento

Si riferisce allo *sviluppo delle competenze di cittadinanza*.

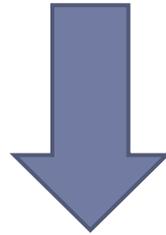
Documenti di riferimento per la valutazione del comportamento:

- lo Statuto delle studentesse e degli studenti
- il Patto educativo di corresponsabilità
- i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche

La valutazione del comportamento dell'alunno viene **espressa collegialmente** dai docenti attraverso un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione

N.B. Non interferisce con il voto di profitto!

La valutazione è **integrata** da:



- ❑ **descrizione dei processi formativi (progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale)**
(C.M. 1865/17)
- ❑ **livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.**

N. B. Ciò comporta necessità di adeguamento dei modelli del documento di valutazione

Il giudizio descrittivo

Esempi:

- il **processo** potrà essere descritto in termini di **autonomia** raggiunta dall'alunno e **grado di responsabilità** nelle scelte
- il **livello globale degli apprendimenti** potrebbe essere sinteticamente descritto rispetto al **metodo di studio** maturato, al **livello di consapevolezza** e ai **progressi** registrati relativamente alla situazione di partenza

Criteri di Valutazione

(a garanzia di equità e trasparenza)

Definizione attraverso

Delibere del Collegio Docenti

di criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
(da inserire anche nel PTOF)

- ▶ Opportuno definire descrittori di processo e di prodotto a cui riportare voti numerici, rubriche di valutazione per le competenze...
- ▶ Per il voto di comportamento:
giudizio-descrittori
- ▶ Criteri per scrutini finali ed ammissione ad esami



D. Lvo 62/17, Art. 6 c. 3.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (**si può essere promossi anche allo scrutinio finale si riportano insufficienze**), l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa,

attiva

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

*N.B. **attiva** = non mera facoltà, ma **obbligo***

Pubblicità

Importante la collaborazione scuola-famiglia con "modalità di comunicazione efficaci e trasparenti" e un "coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti" (commi 4 e 5 del D. 62/17).

Es. di comunicazione efficace:

Accesso al registro elettronico , e-mail, messaggi,....

Non sempre la sola pubblicazione sul sito è garanzia di conoscibilità!



Coinvolgimento attivo

Quando non è soltanto
«informazione» o
« semplice adesione» ad una
modulistica predisposta!

Es.

Vanno previste modalità nel
Regolamento d'istituto, va formulato
insieme il Patto di
Corresponsabilità,....

Si deve tener conto delle specifiche
esigenze della comunità scolastica e
del territorio.



Certificazione delle competenze



I GOT SKILLS

Dopo tre anni di sperimentazione dei modelli di certificazione...

Art.1, c.6 D. Lvo 62/17:

«L'istituzione scolastica **certifica**
l'acquisizione delle competenze

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi»

Cosa è confermato dalla sperimentazione? (D. Miur 742/17)

- ▶ Rilascio al termine della primaria e della sec. I grado
- ▶ Redazione del certificato durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria, dal consiglio di classe per la secondaria I grado
- ▶ Consegna dell'originale alla famiglia e di una copia alla scuola del ciclo successivo

Cosa è stato modificato?

I Modelli: unici e nazionali



Allegato A per scuola primaria

Allegato B per scuola secondaria

IMPORTANTE

- ❑ Per gli alunni con disabilità certificata il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una **nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.
- ❑ Sezione a cura dell'INVALSI (solo nella certificazione della secondaria)
- ❑ Il certificato **non è rilasciato** ai privatisti

Istruzione parentale ed esami di idoneità

Art. 23, D. Lvo 62/17

In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Tali alunni o studenti **sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.**

E in caso di inottemperanza?

Le autorità tenute a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico (Sindaco e DS) sono tenute ad effettuare segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 731 c.p. «inosservanza dell'obbligo di istruzione» che sanziona chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su un minore, ometta (senza giustificato motivo) di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria.

Quale sanzione?

l'ammenda fino a euro 30!



Grazie per l'attenzione e...

Il lavoro continua!

